



COMUNE DI LETOJANNI

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA E GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEL SERVIZIO "PORTA A PORTA"

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° del

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina le modalità di effettuazione del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti in modalità differenziata nel Comune di Letojanni e le relative procedure per il controllo sul rispetto delle norme in esso contenute in ossequio alle disposizioni dell'art 198 del D. Lgs. n. 152/2006 - Parte IV e s.m.i.

CAPITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 – FINALITÀ DELLA GESTIONE RIFIUTI

1. Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai una realtà della società attuale e che una forte riduzione della quantità di rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più pressante, si individuano come finalità primarie del Comune di Letojanni:
 - a. Assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche e dalle acquisizioni tecnologiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando le condizioni igienico-sanitarie e ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
 - b. Informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli

della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;

- c. Considerare i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolta di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati viene effettuato nell’ambito del territorio del Comune di Letojanni.
2. Il servizio di raccolta “porta a porta” consiste nella raccolta dei rifiuti prodotti dai cittadini presso le abitazioni e delle utenze non domestiche presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo consente la possibile identificazione dell’utenza singola che ha eseguito il conferimento, anche se il Comune può prevedere conferimenti collettivi da parte di più utenze, mediante l’utilizzo di bidoni comuni per condomini o per piccoli agglomerati di abitazioni ben delimitati.
3. Il Comune può modificare l’ambito di applicazione nonché le modalità operative.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto e trattamento, nonché di deposito temporaneo, raggruppamento temporaneo in area attrezzata costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.
2. I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all’osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:
 - a. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;
 - b. Deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo;
 - c. Devono essere salvaguardate flora e fauna;
 - d. Devono essere evitati inconvenienti causati da rumori e odori;
 - e. Deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell’ambiente e del paesaggio.

3. Fatte salve le premesse di cui sopra il Comune di Letojanni attuerà tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di energia e di materiali. Al fine di raggiungere tale scopo è necessario il coinvolgimento del cittadino-utente, cui sarà chiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

ARTICOLO - 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative previste dagli artt. 183 e 218 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, deve intendersi per:
 - a. **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. **Produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c. **Detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d. **Gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
 - e. **Raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f. **Raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;
 - g. **Smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - h. **Recupero**: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - i. **Imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - j. **Imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

- k. **Imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- l. **Imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.;
- m. **Rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione;
- n. **Compostaggio domestico:** trattamento in proprio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali di origine domestica, al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);
- o. **Conferimento:** operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
- p. **Eco-centro o centro di raccolta:** area recintata, presidiata, aperta in determinati orari attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non preveda l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;
- q. **Raccolta porta a porta o domiciliare:** raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
- r. **Gestore del servizio:** il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 5 – COMPETENZA DEL COMUNE DI LETOJANNI

1. Sono di competenza del Comune la gestione dei rifiuti urbani come definiti dall'art.184 del D.Lgs. 152/2006, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:
 - a. i rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente Regolamento, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta del servizio pubblico);

c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;

e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

2. Competono inoltre al Comune, che può avvalersi del gestore di servizio:

a. il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto;

b. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 219 del D.Lgs.152/06;

c. l'emanazione di appositi atti gestionali che recepiscano modifiche del servizio.

3. Inoltre, competono al Comune:

a. i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art.192 del D. Lgs.152/06;

b. l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.152/06.

4. Restano esclusi dalla prerogativa comunale i seguenti rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs.152/06.

a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b. I seguenti rifiuti regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:

- le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
- i rifiuti radioattivi;
- i materiali esplosivi in disuso;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

- le carogne, le materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola.
- c. i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
- d. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

ARTICOLO 6 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Al fine del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 184 del D.Lg 152/2006.
2. Il sistema di raccolta porta a porta nel territorio del Comune di Letojanni è svolto per le seguenti tipologie di rifiuti urbani e assimilati:
 - a. **INDIFFERENZIATO SECCO NON RICICLABILE:** tutto quello che non è differenziabile, gomma, nylon, stracci sporchi, carta carbone, carta plastificata e oleata, pannolini e assorbenti, cosmetici e tubetti dentifricio, lampade e cocci di ceramica, polveri di aspirapolveri, ecc;
 - b. **UMIDO ORGANICO:** scarti di cucina e avanzi di cibo, avanzi di carne, pesce, crostacei, cozze, vongole, scarti di verdura e frutta, bucce di frutta e ortaggi, insaccati, gusci d'uovo, fondi di caffè e filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, pane vecchio, cibi avariati, cioccolata, ecc;
 - c. **MULTIMATERIALE: Plastica:** bottiglie di bibite, olio, succhi di frutta, latte, flaconi e dispensatori di sciroppi, creme, salse, yogurt, confezioni per dolci, confezioni per alimenti, contenitori per creme, formaggi, yogurt, reti per frutta e verdura, pellicole per imballaggi, coperchi e cassette per prodotti ortofrutticoli, flaconi per detersivi, saponi e prodotti per l'igiene personale e della casa, contenitori acqua distillata, blister e contenitori rigidi (per giocattoli e cancelleria), buste per capi di abbigliamento. **Lattine:** barattoli in genere e per alimenti in polvere, contenitori per alimenti animali, scatole e lattine in banda stagnata,
 - d. **VETRO:** bottiglie e vasi di vetro, vetri vari anche se rotti, cristalli e damigiane senza involucro;

e. **CARTA, CARTONE E TETRAPACK:** giornali, riviste, libri e quaderni (senza parti metalliche e plastiche), cartoni piegati e imballaggi di cartone, contenitori di tetrapack;

f. **INGOMBRANTI:** beni durevoli non qualificabili come rifiuti speciali (frigoriferi, televisori, lavatrici, lavastoviglie, mobili, divani, materassi, assi da stiro, biciclette, boiler, monitor, congelatori, cucine a gas, ecc.).

3. Il calendario che prevede i giorni e gli orari settimanali in cui depositare i rifiuti, accuratamente differenziati, è diramato attraverso apposita Ordinanza Sindacale.

ARTICOLO 7 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

1. A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
 - b. i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali

CAPITOLO II - MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

ARTICOLO 8 - REGOLE GENERALI DEL SERVIZIO PORTA A PORTA PER UTENZE DOMESTICHE

1. I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:
 - a. servizi di raccolta domiciliare "porta a porta": gli utenti hanno l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi sacchi/contenitori forniti dal Comune o dal gestore, negli orari

stabiliti da apposita ordinanza sindacale e riportati nella locandina o brochure distribuiti a tutti i cittadini, davanti la propria abitazione o condominio in un luogo facilmente accessibile agli operatori;

- b. servizio di raccolta di pile, farmaci e oli domestici esausti: gli utenti devono conferire le tipologie di rifiuto indicate in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale;
- c. servizio di raccolta ingombranti e potature (sfalci o ramaglie) : gli utenti devono conferire gli ingombranti e le potature avanti e/o in prossimità delle proprie abitazioni, negli orari e nei giorni stabiliti, previo preventiva comunicazione all'Ufficio competente che concorderà il ritiro gratuito a cura degli operatori.

- 2. L'amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale potrà applicare sconti o maggiorazioni sul ruolo della Tassa sui Rifiuti, qualunque sia il suo nome, dei singoli utenti in funzione dell'incremento della percentuale di raccolta differenziata raggiunta, previa rendicontazione annuale.

ARTICOLO 9 - REGOLE GENERALI DEL SERVIZIO PORTA A PORTA PER UTENZE COMMERCIALI

- 1. Tutte le utenze commerciali (alberghi, esercizi di ristorazione, bar, ortofrutticoli, alimentari, pub, pasticcerie, macellerie, pescherie, ecc.) sono tenuti a differenziare la frazione secca dei rifiuti solidi urbani secondo la frazione merceologica e la frazione umida, come previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento.
- 2. Le utenze commerciali sono tenute a posizionare fuori dalla loro attività commerciale i contenitori, esclusivamente nella giornata e nell'orario di prelievo, in un posto facilmente accessibile agli operatori del servizio. Il contenitore, dopo il passaggio degli operatori, va ritirato il prima possibile. La cura e l'igiene dei contenitori va garantita dagli esercenti delle attività commerciali. I contenitori vanno collocati in modo da non creare intralcio alla circolazione né disagi ai pedoni.
- 3. All'interno dei locali delle attività commerciali quali bar, rosticcerie, pasticcerie, pub, alberghi e attività ricettive, ristoranti, trattorie e lidi, in luoghi accessibili ai clienti, i gestori dovranno posizionare contenitori per la raccolta differenziata al fine di invogliare la clientela a differenziare i rifiuti.

4. All'esterno delle attività commerciali è fatto obbligo di installare idonei contenitori per lo spegnimento delle cicche di sigarette onde evitare che i clienti, prima di introdursi all'interno, insozzino i marciapiedi e le aree pubbliche.

ARTICOLO 10 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. L'Amministrazione comunale sostiene/incentiva e controlla la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti (compostaggio domestico) applicando una riduzione del 25% sul tributo (Tassa sui rifiuti) agli utenti che ne facciano richiesta presentando l'istanza secondo le modalità previste dall'Ufficio tributi.
2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione del Comune di Letojanni possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo composter o concimaia o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria (esempio: emissione di odori molesti o nocivi).
3. Le utenze che praticano il compostaggio domestico e che richiedono la riduzione del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento (tassa sui rifiuti qualunque sia la sua denominazione) tramite la presentazione dell'apposito modulo, ritirato presso l'ufficio tributi del Comune di Letojanni o scaricabile dal sito istituzionale, non usufruiscono del servizio di raccolta del rifiuto umido e pertanto non vengono dotati dei contenitori/sacchetti a tal scopo previsti. Il servizio del verde viene consentito solo in casi eccezionali (grosse potature e quantitativi/tipologie di essenze non facilmente compostabili). Gli uffici comunali preposti effettueranno i dovuti controlli per verificare l'effettiva possibilità di applicazione della riduzione.

ARTICOLO 11 - PULIZIA DEI MERCATI

1. Tutti gli operatori dei mercati e delle fiere devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi consegnati dal Comune al fine di garantire la raccolta differenziata. Modalità particolari della raccolta sono definite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

ARTICOLO 12 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, LUNA PARK

1. Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro e alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sporchi le aree soggette a spezzamento e pulizia da parte del Comune o del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto a non abbandonarvi residui in genere e ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.
3. I proprietari di animali domestici (o chi ne ha custodia momentanea) sono responsabili degli imbrattamenti di suolo pubblico cagionati dagli escrementi degli animali. È fatto obbligo per coloro che conducono animali in luogo pubblico di rimuovere gli escrementi e pulire immediatamente. In caso di mancata pulizia verrà applicata una sanzione amministrativa. Durante la circolazione dei cani i proprietari (o chi ne ha la custodia momentanea) devono dimostrare la detenzione di idonei strumenti per la rimozione degli escrementi, in caso contrario verrà applicata una sanzione amministrativa.

CAPITOLO III OBBLIGHI E DIVIETI – SISTEMA SANZIONATORIO

ARTICOLO 14 – DIVIETI

1. È vietato gettare, versare e depositare e abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio del Comune di Letojanni qualsiasi

- rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. È fatto divieto a chiunque non autorizzato di effettuare auto-smaltimento di rifiuti tramite la combustione.
 3. I divieti previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo vigono inoltre per le fognature pubbliche e/o private, i corsi d'acqua, i torrenti, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari ed ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
 4. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
 5. È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con le normative in materia.
 6. È vietata l'introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici, di liquidi, materiali in combustione, oggetti taglienti o acuminati.
 7. È vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori collocati dall'Amministrazione comunale per la raccolta dei rifiuti (cassonetti e cestini gettacarte) nelle strade, piazze, parchi o in spiaggia. In particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori (cassonetti o cestini) sia il loro abbandono a fianco degli stessi.
 8. È vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente tali da danneggiare il contenitore e costituire comunque fonte di potenziale pericolo.
 9. È vietato altresì inserire nei contenitori non specifici rifiuti di vetro o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.
 10. È vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali.
 11. È vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti).
 12. È vietato esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati.
 13. È fatto divieto di smaltire nelle discariche site nel territorio della Sicilia sfalci di potatura del verde pubblico e privato.

14. È vietato l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli decisi dall'Amministrazione Comunale o l'uso e l'utilizzo improprio dei vari tipi di sacchetti forniti per la raccolta dei rifiuti.
15. È vietato il conferimento di questi sacchetti e contenitori in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale. È fatto divieto di attaccare i sacchetti in ganci o corde penzolanti da balconi, inferriate o cancelli.
16. È vietato smaltire rifiuti e oli esausti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli.
17. È vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori (cassonetti e cestini), eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive).
18. È vietato lasciare sulle vie, marciapiedi, piazze, aiuole o aree pubbliche, piatti o contenitori con cibo che possa attirare animale randagi.
19. Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, il Comune provvederà all'applicazione dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI

1. In capo ad ogni utente vige altresì l'obbligo di:
 - a. pulire la zona antistante la propria abitazione nel caso in cui vi fossero sacchi o contenitori che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta;
 - b. provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
 - c. conferire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica e nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
 - d. tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
 - e. ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, in modo a utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli);

- f. i sacchetti, le pattumiere o i contenitori contenenti i rifiuti devono essere tenuti ben chiusi onde evitare l'esalazione di cattivi odori o il contatto con insetti e altri animali;
- g. lavare accuratamente i contenitori di plastica, vetro o lattine prima di riporli nel sacchetto o pattumiera;
- h. nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio, trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse, a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli poi in un luogo più idoneo, non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana;
- i. agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio;
- j. segnalare agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti.

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. Gli operatori del servizio devono:
 - a. su richiesta dell'utenza, dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti;
 - b. garantire il rispetto, da parte degli utenti, di tutte le norme previste dal presente Regolamento;
 - c. segnalare, tramite il Gestore o direttamente, al responsabile Comunale del Servizio ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque, richiedendo se necessario anche l'intervento della Polizia Municipale.

ARTICOLO 17 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Per quanto concerne le violazioni al presente Regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite in via generale alla Polizia Municipale ed ai soggetti privati autorizzati dall'Amministrazione comunale.
2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio sia degli organi di polizia del contenuto dei sacchi, cartoni, contenitori o altro che si suppone siano in violazione alle norme del presente Regolamento.

3. La Polizia Municipale può, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. I proventi delle somme riscosse con l'emaneazione delle sanzioni amministrative a seguito dell'attività di vigilanza e controllo sono devolute all'Amministrazione Comunale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
5. L'Amministrazione potrà in qualunque momento decidere, con apposita delibera di Giunta, di avvalersi di mezzi audiovisivi o mezzi diversi per il controllo qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
6. La comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento nell'allegato contrassegnato dalla lettera A, in applicazione del Regolamento medesimo, spettano alla Polizia Municipale.

ARTICOLO 18 - ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme Nazionali e Regionali vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
3. Sono revocati gli articoli di norme e Regolamenti Comunali che risultano con esso in contrasto o incompatibili.